



## TRIBUNALE DI MESSINA

*Collegio per le cause in materia di diritti elettorali*

-----

Il Tribunale di Messina, Collegio per le cause in materia di diritti elettorali, composto dai magistrati:

Dott. Giuseppe Minutoli	Presidente rel.
Dott. Corrado Bonanzinga	Giudice
Dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano	Giudice

pronunciando nel procedimento iscritto al **n. 2645/2022 R.G.**, sulla domanda proposta da:

**Comitato Montemare Comune**, in persona dei rappresentanti legali pro tempore Arena Giandomenico, C.F. RNAGDM72H24F158T, Cardullo Benedetto, C.F. CRDBDT64P11F158E, Raineri Santi, C.F. RNRSNT52P09F158Y, Rizzo Carlo, C.F. RZZCRL57H08F158G, elettivamente domiciliati presso l'Avv. Filippo Brianni, che li rappresenta e difende come da procura in atti,

ricorrenti

contro

**Comune di Messina**, C.F. 00080270838, in persona del Commissario Straordinario rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avv. Arturo Merlo, che lo rappresenta e difende come da procura in atti,

resistente

con l'intervento del **Pubblico Ministero presso il Tribunale di Messina**, avente ad oggetto: causa elettorale – dichiarazione nullità del decreto di fissazione della data del Referendum riguardante l'istituzione del comune autonomo Montemare.

esaminate le note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c., sostitutive dell'udienza del 12 gennaio 2023 originariamente fissata,

OSSERVA

1. Il Comitato Montemare Comune, con atto iscritto a ruolo in data 6 giugno 2022, ha citato in riassunzione innanzi a questo Tribunale (dopo la sentenza del TAR Sicilia di Catania 31 maggio 2022, n. 1475/2022 dichiarativa del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo originariamente adito) il Comune di Messina, chiedendo,

previa immediata sospensione, dichiararsi, per i motivi di seguito esaminati:

a) la nullità del decreto del commissario *ad acta* 15 aprile 2022, n. 15, prot. 103343, con il quale è stata indetta per domenica 12 giugno 2022 la consultazione referendaria inerente il progetto di variazione territoriale riguardante l'istituzione del comune autonomo Montemare ex XI e XIII Quartieri del Comune di Messina, limitatamente alla individuazione della data del 12 giugno 2022, anziché data diversa da quella in cui vengono svolte elezioni politiche ed altre referendarie;

b) la nullità del provvedimento datato del 18.4.2022 (*rectius* 28.4.2022) con cui il commissario *ad acta* ha convocato i comizi per il referendum consultivo fissato col Decreto 15/22, pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Messina n. 22/6306 del 28.4.2022;

c) la nullità del Decreto del Commissario Straordinario del Comune di Messina n. 19, emesso il 23.5.2022 (prot. 135621) con il quale è stata disposta la ratifica del Decreto n. 15 del 15 aprile 2022 e del provvedimento del 28.4.2022, adottati dal dott. Vincenzo Raitano (ex) commissario *ad acta*.

Ancora, il Comitato ha chiesto di ordinare al Comune di Messina, in persona del rappresentante legale, di procedere all'indizione del referendum conformandosi ai termini, forme e modalità stabilite dal D.A. 219/18 e dal Decreto Presidente della Regione n. 8/2000 e di condannare il Comune di Messina al risarcimento dei danni subiti dal Comitato in misura di € 10.000,00 o in quell'altra somma che verrà accertata in corso di causa.

Con contestuale ricorso ex art. 700 c.p.c. il Comitato attore ha chiesto sospendersi - anche *inaudita altera parte* - l'esecutività degli atti amministrativi impugnati, evidenziando il *periculum in mora* che necessiterebbe di un urgentissimo provvedimento anticipatorio della decisione definitiva.

2. Instauratosi rituale contraddittorio, in esito all'udienza del 10 giugno 2022, questo Collegio ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c.

3. Sentite le parti all'udienza del 12 gennaio 2023 per discutere il merito della controversia in esame, esaminate le memorie e le note difensive, ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c., il Tribunale osserva quanto segue.

4. Il Comune di Messina ha reiterato l'**eccezione preliminare di difetto di integrità del contraddittorio**, in quanto, alla stregua degli interessi coinvolti nel

complesso procedimento, quali risultanti dalla normativa di settore (legge regionale n. 30/2000, che inquadra il referendum consultivo di cui si discute all'interno di un più ampio procedimento che si conclude con una legge regionale e un decreto del Presidente della Regione) il Comitato ricorrente non ha citato la Regione (Presidenza e Assessorato Autonomie Locali).

Ritiene il Tribunale di dover confermare la statuizione di rigetto emessa nel procedimento d'urgenza, in quanto, se è vero che il referendum in oggetto costituisce un adempimento di consultazione popolare infraprocedimentale, con interventi istituzionali di Regione e Comune, è tuttavia evidente, anche in sede di valutazione nel merito della domanda del Comitato Montemare, che rimane uguale il thema decidendum e le domande proposte, che attengono non a provvedimenti o atti di autorità esterne al Comune, ma alla concessione del decreto di fissazione della consultazione popolare in una certa data ad opera del commissario *ad acta*, cioè di un organo che ha sostituito iure principis il Sindaco del Comune di Messina.

Ne consegue che il contraddittorio deve considerarsi integro e l'eccezione in esame va rigettata.

**5. Con il primo motivo (già proposto innanzi al TAR) il Comitato Montemare Comune deduce la **violazione degli artt. 8, d. lgs. n. 267/2000 (TUEL – Testo unico Enti locali), 4 Decreto Presidente Regione n. 8/2003, art. 8 Legge regionale n. 30/200 (testo unico Enti locali Regione Sicilia), e art. 33 Statuto Comune di Messina.****

**5.1** - In particolare, contesta che la data di svolgimento del referendum in questione sia stata illegittimamente fissata in concomitanza con le elezioni del Sindaco di Messina, del consiglio comunale, dei consigli circoscrizionali e dei cinque referendum sulla Giustizia, con ciò violando le norme prima indicate. Infatti:

l'art. 8 d.p.r. n. 267/2000 stabilisce che *“le consultazioni della popolazione”* per *“materie di competenza locale (...) non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali”*;

lo Statuto comune di Messina all'art. 33, co. 6 prevede che *“le operazioni relative alle consultazioni popolari non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto”*;

la legge regionale n. 30/2000 e il Decreto Presidente Regione n. 8/2003 non contemplano la possibilità di far svolgere il referendum in coincidenza con altre elezioni comunali.

Assume ancora il Comitato attore che l'art. 7 d.l. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 (in G.U. 16/07/2011, n. 164), nel prevedere al co. 1 il c.d. *Election Day* in relazione ad elezioni politiche di istituzioni diverse, fa salvo quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti, e al co. 2 *bis* dispone l'accorpamento tra referendum (e non tra referendum ed elezioni politiche) ma con riguardo ai referendum abrogativi, diversi da quello in esame, di natura consultiva.

**5.2** – Ancora, viene dedotta

a) la violazione dell'art. 7, co. 4, legge regionale n. 30/2000, poiché **nella indizione del referendum in questione è stata coinvolta l'intera popolazione del Comune di Messina**, laddove la consultazione va riferita esclusivamente alla popolazione delle aree da scorporare, salva l'eventualità (nell'ipotesi di un interesse qualificato) nelle altre aree;

b) la violazione dell'art. 8, co. 7 *ter*, legge regionale cit., in relazione al **meccanismo del doppio quorum** in quanto, permettendo ad una larga parte dei cittadini del Comune di Messina di esprimersi sul referendum, l'esito potrebbe risultare alterato, contravvenendo così allo scopo della norma che mira ad evitare che l'inerzia delle aree non direttamente coinvolte nel processo di scorporo alterino l'esito delle aree effettivamente interessate.

**5.3** – In sede di merito, il Comitato attore reitera nella memoria dell'ottobre 2022 la prospettazione della citazione e a supporto della stessa evidenza che *“Come sopra accennato, in data 12.6.2022 si è tenuto il referendum le cui modalità e la cui analisi dell'esito hanno confermato pienamente le doglianze espresse nel ricorso al Tar prima e nella riproposizione ex art. 11 cpa dopo. Il referendum si è tenuto contestualmente alle elezioni per il sindaco, il rinnovo del consiglio comunale, i consigli di quartiere ed altri cinque quesiti referendari abrogativi nazionali. Complessivamente gli elettori hanno ricevuto ben otto schede. **La confusione è stata totale e per settimane non vi è stata certezza sui relativi esiti**”*. Aggiunge il Comitato – in estrema sintesi, a supporto *ex post* delle censure mosse con il ricorso, che *“le operazioni di voto si sono svolte in un clima di assoluta confusione, generando errori su errori, omissioni e criticità è documentalmente dimostrato anche dal Verbale aggiuntivo degli incidenti procedurali (All. 23), dove sono riferiti dati, circostanze e riferimenti (verbali mancanti, buste non pervenute, incoerenze di esiti, etc) oggettivamente incompatibili ed inaccettabili per una consultazione elettorale democratica di un Paese moderno e costituzionalmente solido come è l'Italia”*.

**5.4** – A giudizio del Tribunale, le questioni da ultimo prospettate appaiono provare

troppo e, comunque, in maniera incongrua rispetto al vero *thema decidendum* che sta a monte e che è stato affrontato e negativamente risolto in sede di ordinanza ex art. 700 c.p.c., la cui motivazione sul punto non può che richiamarsi. Invero, quanto ivi affermato in diritto sulla inapplicabilità al referendum in oggetto dell'invocato divieto di cumulo di consultazioni popolari, assorbe ogni altra questione relativa non soltanto a quanto accaduto durante o dopo il contestato voto (ad esempio, ritardi e incongruenze nel calcolo delle schede bianche o nulle o nei voti delle singole sezioni) ma anche all'estensione o meno della consultazione stessa all'intera popolazione del Comune di Messina, anche sotto il profilo della irragionevolezza di consultazioni che prevedono diversi *quorum*. L'*Election Day*, infatti, è strumento che promuove la partecipazione popolare al voto e, quindi, è funzionale alla ratio sotteso al procedimento legislativo diretto alla creazione di un nuovo comune che coinvolge obbligatoriamente le popolazioni interessate.

Va ribadito che l'invocato art. 8 del TUEL (Testo unico Enti locali, d.p.r. n. 267/2000) non può trovare applicazione alla Regione Sicilia, posto che

da un lato l'art. 1, co. 2, prevede che "*le disposizioni del presente testo unico non si applicano alle Regioni a statuto speciale ... se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione*": e lo Statuto regionale siciliano prevede la competenza esclusiva della Sicilia in materia di ordinamento degli Enti locali (art. 14 lett. P);

dall'altro, e di conseguenza, la Sicilia ha regolamentato *ex se* la **materia delle variazioni territoriali** con l'art. 8 legge reg. n. 30/2000, tali dovendosi intendere, per quel che qui interessa, "*a) l'istituzione di uno o più comuni a seguito dello scorporo di parti del territorio di uno o più comuni*". E il citato art. 8 legge reg. n. 30/2000, nella sua articolata enunciazione normativa che appare autosufficiente nella materia *de quo*, non richiama né ripropone il divieto di coincidenza di date statuito dall'art. 8 TUEL nazionale.

Siffatto divieto non si rinviene neanche nel Decreto Presidente Regione 21 marzo 2003, n. 8.

**5.5** - Né potrebbe farsi utilmente riferimento al disposto dell'art. 3 legge reg. n. 30/2000 che, modificando l'art. 1 legge regionale 48/1991, e riproponendo il disposto dell'art. 8 TUEL, prevede che i referendum consultivi su materie di competenza locale non possano effettuarsi in coincidenza con altre operazioni di voto provinciali, comunali e circoscrizionali.

Infatti, il Tribunale ha già chiarito nella citata ordinanza del 10 giugno 2022 che **il**

**referendum oggetto di contenzioso ha una sua peculiarità procedimentale (essendo di natura obbligatoria e in parte deliberativa) e una finalizzazione rispetto a modifiche territoriali di enti locali, si da potersi assimilare al referendum previsto dalla costituzione nell'art. 132, in quanto incide sulla strutturazione territoriale della Pubblica amministrazione:** in tal senso, riguarda materia che non attiene alla gestione di interessi locali ma che ha un rilievo nazionale, attenendo all'assetto istituzionale degli enti locali.

Al contrario, i referendum e le consultazioni popolari previste dagli artt. 8 TUEL e dall'art. 3 legge reg. n. 30/2000, invece, per i quali vale il divieto di cumulo con altre operazioni di voto provinciali, comunali e circoscrizionali, sono esclusivamente consultivi, attengono a forme del tutto diverse di partecipazione popolare locale, anche per *“adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive”*, e forme di *“consultazione della popolazione nonché procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi”* che non appaiono sovrapponibili al referendum oggetto di causa.

**5.6** – Sostanzialmente neutra è, poi, a giudizio del Tribunale, la circostanza che l'art. 7 d.l. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 preveda (co. 1) il c.d. *Election Day* in relazione ad elezioni politiche di istituzioni diverse, con la clausola di compatibilità con i rispettivi ordinamenti (che, per quel che qui interessa, come visto, non prevedono l'invocato divieto) e che (co. 2 *bis*) nel caso in cui, nel medesimo anno, debba tenersi più di un referendum abrogativo, la convocazione degli elettori avviene per tutti i referendum abrogativi nella medesima data: infatti, è palese la volontà del legislatore di concentrare - il più possibile e ove non osti qualche norma - tutte le consultazioni popolari, per evidenti esigenze di risparmio di spesa.

**5.6** – In definitiva, ritiene il Tribunale che la affermata inapplicabilità del divieto di cumulo di consultazioni popolari alla fattispecie in esame assorbe ogni altra questione relativa all'estensione o meno della consultazione stessa all'intera popolazione del Comune di Messina, anche sotto il profilo della irragionevolezza di consultazioni che prevedono diversi *quorum*, posto che l'*Election Day* è strumento che promuove la partecipazione popolare al voto e, quindi, è funzionale alla ratio sotteso al procedimento legislativo diretto alla creazione di un nuovo comune che coinvolge obbligatoriamente le popolazioni interessate.

**5.7** – Quanto all'invocata norma dello Statuto comunale, in sede di provvedimento

d'urgenza si è osservato che tale atto non risulta prodotto da alcuna parte, non rientrando nel novero di quelli conoscibili dal giudice per il principio *iura novit curia*.

Ma in ogni caso, prendendo atto della successiva produzione, osserva il Collegio che la consultazione referendaria oggetto di contenzioso è indetta, come prima evidenziato, dall'Assessorato regionale per gli enti locali ed è disciplinata da una legge regionale (avendo, pertanto, un rilievo sia ontologico che procedimentale che trascende l'ambito locale, incidendo sulla istituzione o meno di un nuovo Comune), mentre lo Statuto comunale non può che regolamentare forme diverse e minori di consultazioni popolari, per materie o questioni di stretto interesse della comunità di riferimento. Pertanto, la norma statutaria non può incidere sulla fattispecie in esame.

6. Con il secondo motivo il Comitato Montemare Comune deduce la nullità assoluta del provvedimento del 15 aprile 2022, impugnato per incompetenza del soggetto emanante in violazione degli artt. 21 *septies* (o 21 *octies*) legge n. 241/1990 e art. 24 legge reg. n. 44/1991, del decreto assessoriale n. 469/s.3/2021 del 2 dicembre 2021, per carenza di potere, poiché **il commissario ad acta ha emesso il provvedimento quando il suo incarico era scaduto**, essendo spirati i termini previsti dal predetto decreto assessoriale di nomina n. 469/2021 (un mese, con conseguente scadenza del mandato il 2 gennaio 2022 o, al massimo, ove vi fosse stata proroga, entro il 2 marzo successivo o, ancora, entro il 28 marzo 2022, tenendo conto della sospensione disposta ex art. 56 c.p.a. dal TAR) .

Nella citazione in esame (con ciò integrando i motivi di ricorso al TAR) il Comitato ha anche dedotto la **nullità e/o inefficacia del decreto 23 maggio 2022 emesso dal Commissario straordinario del Comune di Messina in ratifica del decreto del commissario ad acta**, con ciò violando per eccesso di potere l'art. 21 *septies* legge n. 241/1990 in quanto, in ipotesi di difetto assoluto di attribuzione, non è ammissibile la ratifica.

Conseguentemente, allo spirare del termine di efficacia del commissario ad acta, il potere rientra nella disponibilità dell'Ente commissariato, che è l'unico a poter porre in essere la convocazione del referendum. Il provvedimento del Comune di Messina, però, è stato emanato solo il 23 maggio 2022, col decreto 19 (di ratifica) che, stante l'inefficacia sanante rispetto ad un atto nullo, non può retroagire al 15 aprile 2022.

Al più, assume il Comitato attore, il decreto del Commissario straordinario del 23 maggio 2022 potrebbe valere quale adempimento tardivo del decreto assessoriale, con conseguente violazione del termine dilatorio (non prima del sessantesimo giorno

dalla efficacia del provvedimento di indizione della consultazione) rispetto alla data del 12 giugno 2022.

**6.1** – Il Comune resistente ha eccepito che lo spirare del termine del mandato del commissario *ad acta* (nominato in sostituzione del Sindaco inadempiente) determinerebbe non la nullità dell'atto ma, al limite, la sua annullabilità e la restituzione del potere sostitutivo all'Ente rappresentato, che infatti ha **ratificato l'indizione del referendum**. Si tratta, in particolare, di un'ipotesi di carenza di potere in concreto (difetto di attribuzione relativo), non anche in astratto (difetto assoluto di attribuzione). Pertanto, l'atto – al più annullabile, non anche nullo – sarebbe suscettibile di ratifica.

**6.2** – A giudizio del Tribunale, pur alla luce di quanto ribadito nella memoria dell'8 novembre 2022 dal Comitato ricorrente, non può che ribadirsi quanto affermato in sede di procedimento d'urgenza.

Invero, dall'analisi della documentazione allegata emerge che:

- La nomina del commissario *ad acta* è avvenuta con D.A. n. 469/S.3/2021 del 2 dicembre 2021
- Con ricorso notificato il 31 gennaio 2022, il Comune di Messina ha presentato ricorso al TAR Catania per ottenere l'annullamento del provvedimento;
- Con decreto dell'11 febbraio 2022 il TAR ha sospeso *inaudita altera parte* il provvedimento di nomina (evidentemente ritenendolo valido ed efficace), fissando l'udienza del 9 marzo 2022 per la comparizione delle parti;
- In esito a tale udienza, con sentenza del 31 marzo 2022 n. 932/2022 è stato rigettato il ricorso del Comune.
- L'indizione delle consultazioni, ad opera del commissario, è del 15 aprile 2022 (l'atto, peraltro, richiama la predetta sentenza). In data 28.4.2022 vi è stata la pubblicazione del manifesto.
- Con atto del 23 maggio 2022 il Commissario straordinario del Comune di Messina, sulla base delle contestazioni del Comitato Montemare, ha provveduto alla ratifica del provvedimento del commissario *ad acta*, richiamando ancora una volta la sentenza del TAR Catania (come a giustificazione del tempo trascorso prima dell'esercizio del potere), escludendo in ogni caso la configurabilità di un difetto assoluto di attribuzione e ritenendo sussistente "in astratto" il potere tanto nel sostituto quanto nel sostituito, cosicché il provvedimento risulta ratificabile (autotutela conservativa). Anche perché, in attuazione della richiamata sentenza del TAR



Catania (alla quale deve essere data esecuzione) e tenuto conto delle ragioni di ordine economico (risparmio di spesa pubblica) che muovono l'azione della PA, è stato ritenuto sussistente un interesse del Comune all'attuazione delle consultazioni referendarie in concomitanza con le consultazioni amministrative.

**6.3** - Dalle considerazioni suesposte, tenuto conto della sospensione del decreto di nomina conseguita al ricorso del Comune, rilevato altresì che solo con la sentenza che ha definito il giudizio (come detto, pubblicata il 31.3.2022) è stata dichiarata la legittimità della nomina, ne discende che da tale ultimo momento il commissario ha esercitato il potere affidatogli con la delibera assessoriale nei termini di legge (un mese), avendo indetto le consultazioni referendarie in data 15.4.2022 e avendo completato la procedura con la pubblicazione del manifesto (28.4.2022).

**6.4** – In ogni caso, anche a seguire la tesi dell'esautoramento del potere per decorrenza dei termini, non ne deriverebbe la nullità dell'atto tardivo, non ricorrendo l'ipotesi di difetto assoluto di attribuzione disciplinato dall'art. 21 *septies* L. 241/90.

Il provvedimento del Commissario Straordinario – contrariamente a quanto sostenuto dal Comitato Montemare Comune - assume infatti le caratteristiche proprie della convalida in senso tecnico, o meglio della ratifica, con conseguente produzione dell'effetto di sanatoria del vizio lamentato: e ciò a prescindere da una proroga da parte dell'Assessorato, che, ove fosse intervenuta, non avrebbe necessitato, per l'appunto, di quella ratifica.

Il rapporto tra convalida e ratifica è di *species a genus* atteso che l'elemento distintivo della ratifica è la tipologia di vizio alla cui eliminazione è preordinato, costituito dall'incompetenza relativa, mentre la convalida riguarda ogni altra illegittimità (cfr. [Cons. Stato, sez. V, 7 luglio 2015, n. 3340](#)).

Come evidenziato di recente dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (sez. II, sentenza 22 luglio 2020, n. 4694; sez. IV, sentenza 18 maggio 2017, n. 2351), la Pubblica Amministrazione, nell'esercizio del proprio potere di autotutela decisionale ed all'esito di un procedimento di secondo grado, può intervenire su un provvedimento amministrativo viziato e, come tale, annullabile, emendandolo dai vizi che ne determinano l'illegittimità e, dunque, l'annullabilità.

Tale atto presuppone pertanto, ai sensi dell'art. 21 *nonies* L. 241/90, la sussistenza di ragioni di pubblico interesse e che non sia decorso un termine ragionevole dall'adozione dell'atto illegittimo: elementi questi espressamente richiamati nell'atto di ratifica.

**6.5** - Inoltre, se anche, per mera ipotesi, volesse aderirsi alla prospettazione del Comitato, non può sottacersi che, con atto del 23 maggio 2022, il Commissario Straordinario del Comune di Messina ha espressamente fatto propri gli atti adottati dal Commissario *ad acta*.

Secondo l'orientamento del Consiglio di Stato ([Cons. Stato, Sez. IV, 10 maggio 2011, n. 2764](#)), cui si ritiene di aderire, la competenza commissariale è concorrente con quella dell'Amministrazione, in quanto «la nomina del commissario *ad acta* non determina di per sé l'esaurimento della competenza della p.a., in quanto sostituita, a provvedere».

In ogni caso, il commissario *ad acta* potrà esercitare il proprio potere fintanto che l'amministrazione non abbia provveduto (Ad. Pl. sent. 8 del 25.5.2021)

Questo orientamento potrebbe risultare supportato da una serie di principi, di rilievo anche costituzionale: il principio di legalità sulla articolazione delle competenze in connessione all' art. 97 Cost., il principio di certezza dei rapporti di diritto pubblico e il principio inerente alla responsabilità dei titolari dei pubblici uffici in connessione all'art. 28 Cost.

**6.6** – Siffatta conclusione assorbe anche il terzo motivo, con il quale il Comitato Montemare Comune censura il mancato adempimento da parte del Comune al decreto assessoriale che aveva disposto il referendum nei termini previsti dall'art. 4 Decreto Presidente Regione n. 8/2003, sicché il voto avrebbe dovuto tenersi già nel 2018. Mancato adempimento perpetrato, secondo il Comitato, anche dal commissario *ad acta* che, nominato con provvedimento del 2.12.2021, avrebbe dovuto individuare una data tra febbraio e aprile 2022, o – a voler conteggiare il periodo di sospensione ex art. 56 c.p.a. – a maggio 2022.

**7.** Con il quarto motivo il Comitato Montemare Comune deduce la carenza e contraddittorietà della motivazione del decreto impugnato in quanto nessuno dei tanti riferimenti normativi e provvedimenti richiamati impone di svolgere il referendum alla data del 12.6.2022 o comunque contestualmente ad altre elezioni comunali e altri referendum.

La doglianza, nella prospettazione proposta dai ricorrenti, non coglie nel segno nella misura in cui censura la scelta discrezionale che il commissario *ad acta*, in mancanza di espressi divieti, ha fatto circa la data di svolgimento del referendum in oggetto, essendo di tutta evidenza che il principio di economicità dell'attività della Pubblica Amministrazione, quale anche emerge dalla citata normativa in tema di

*Election Day* può legittimamente costituire uno dei criteri di valutazione nella individuazione della data contestata.

8. In conclusione, le domande del Comitato Montemare Comune vanno rigettate, con conseguente infondatezza anche della richiesta risarcitoria.

9. Tenuto conto della peculiarità e novità delle questioni prospettate, anche in diritto, ricorrono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite.

**P.Q.M.**

Rigetta le domande proposte dal Comitato Montemare Comune contro il Comune di Messina;

compensa le spese di lite.

Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del Collegio elettorale del Tribunale di Messina, in data 23 gennaio 2023.

Il Presidente est.  
(dott. Giuseppe Minutoli)